

Ma davvero chi oggi trasporta rifiuti pericolosi illegalmente resta esente da ogni sanzione e può fare quello che vuole?

**TRASPORTA RIFIUTI PERICOLOSI IN MODO ILLEGALE?
PREGO, SI ACCOMODI... NULLA DA OSSERVARE.**

Editoriale a cura del Dott. Maurizio Santoloci

Lo dico francamente. Se non ci fosse in gioco la tutela dell'ambiente da forme di degrado derivanti da smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi e – contestualmente – una serie di gravi danni potenziali per la salute pubblica, ci sarebbe da ridere...

Credo che ormai, dopo diversi lustri delle più disparate assurdità nelle “interpretazioni” nel campo della normativa ambientale (con il settore rifiuti in prima linea), questa volta abbiamo veramente raggiunto l'apoteosi delle assurdità. Al limite – appunto – del risibile.

Faccio riferimento alla “teoria” della (presunta) attuale mancanza totale di sanzioni per chi trasporta rifiuti pericolosi in modo illegale senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti.

Per noi che siamo “sul campo” e nel mondo quotidiano delle cose concrete, lo scenario pratico - al di là delle dotte disquisizioni da tavolino a livello teorico – è questo.

Una pattuglia di un organo di polizia ferma ad un posto di controllo un camion che trasporta un grande carico di frantume di eternit sbriciolato e – subito dopo a seguire – una autocisterna che trasporta rifiuti di mercurio liquido ed infine un furgoncino che trasporta un paio di poltrone sfasciate ed una branda da letto semidistrutta conto terzi da svuotamento cantina. Inizia il controllo. Tutti e tre gli autisti sono privi di formulario. Dunque tre trasporti totalmente irregolari rispetto alla norma di settore. E tutti e tre – pertanto - viaggiano verso una destinazione ignota che - per forza di cose – deve essere comunque illegale perché dentro un sito finale regolare senza formulario non si entra. Oltretutto è ignota l'origine dei tre tipi di rifiuto. Insomma, una triade di illegalità da manuale.

Si inizia con il controllo del camion che trasporta un carico di tettoie di eternit frantumate e sbriciolate.

Niente formulario. Il personale di polizia verifica che il trasporto è del tutto illegale, percepisce che quel carico - che non si sa da dove viene e non si sa dove sta andando - tra poco sarà smaltito illegalmente con un danno micidiale per la salute pubblica e per l'ambiente, ma preso atto della situazione saluta il conducente con gesto rituale di istituto e concede il via libera. Nessuna sanzione.

Si procede poi con il controllo dell'autocisterna che trasporta rifiuti di mercurio liquido. Controllo come sopra, anche qui niente formulario. Anche in questo caso il personale di polizia verifica che il trasporto è del tutto illegale, percepisce che quel carico - che non si sa da dove viene e non si sa dove sta andando - tra poco sarà smaltito illegalmente con un danno micidiale per la salute pubblica e per l'ambiente, ma preso atto della situazione anche qui saluta il conducente con gesto rituale di istituto e concede il via libera. Nessuna sanzione.

Poi infine il terzo controllo: il furgoncino che trasporta un paio di poltrone sfasciate ed una branda da letto semidistrutta conto terzi da svuotamento cantina. Controllo come sopra, anche qui niente formulario. Ma qui si trova la sanzione. E si attiva la procedura per l'illecito amministrativo conseguente sulla scorta del disposto della parte quarta del D.Lgs n. 152/06.

Ma come, direte voi? La parte quarta del D.Lgs n. 152/06 ha una sanzione per chi trasporta senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti rifiuti **non** pericolosi, ed invece non ha una sanzione per chi trasporta senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti rifiuti pericolosi? Ebbene, secondo alcuni è proprio così! E questa storia va avanti da mesi e mesi..

Ecco - a livello naturalmente esemplificativo - il quadro pratico e concreto della situazione che si può verificare ogni giorno sulle nostre strade se si accede alla "teoria" di coloro che sostengono che dopo le modifiche sul SISTRI nel nostro sistema giuridico è scomparsa la sanzione penale (delitto, si badi..) per il trasporto illecito dei rifiuti pericolosi.

Ma - secondo voi - è ragionevole tutto questo? E mai possibile che nel nostro seppur disastroso e barcollante sistema giuridico ambientale possa essere stata decriminalizzata ogni forma di micidiale attività di trasporto illegale anche dei più terribili rifiuti pericolosi? E nel contempo sia stata conservata la sanzione per il trasporto illegale dei rifiuti non pericolosi? Ma che senso può avere tutto ciò?

E - soprattutto - ci si è posti il problema di quali sono le conseguenze pratiche di questo "pensiero"? Vogliamo ricordarle, per chiarezza?

Le conseguenze sono semplici: un regalo inaspettato e fruttuoso a tutti i delinquenti che trasportano rifiuti pericolosi verso smaltimenti inevitabilmente ignoti (leggi: sottoterra, in acqua, nelle cave abbandonate, in inceneritori illegali, in tombamenti di ogni tipo).

Viaggiare senza tracciabilità (senza formulario) con un carico (lucroso) di rifiuti pericolosi da smaltire a costo zero ed incasso esagerato è stato sempre il sogno nel cassetto di ogni malfattore ambientale, fino alla grande criminalità organizzata. Con questa “teoria” stiamo esaudendo i loro sogni. Si sono aperte per loro le strade dell’Eldorado della illegalità esagerata. E’ festa grande, grandissima.

In pratica, si sta di fatto legittimando ogni trasporto di rifiuti pericolosi da ignote origini verso ignote destinazioni. Storicamente tutti i rifiuti pericolosi che ogni giorno scopriamo sotterrati e affondati sono arrivati in loco con camion che li trasportavano e che dovevano viaggiare faticosamente e rischiosamente senza formulario per evitare i controlli e conseguenti sequestri (+ confische definitive dei mezzi + condanne penali a livello personale); eppure nonostante tale rischio questi carichi sono arrivati in tali siti a tonnellate. Ma oggi che, secondo alcuni, anche quel minimo di baluardo di ostacolo e di deterrenza costituito dal rischio di controllo e conseguenti sequestri (+ confische definitive dei mezzi + condanne penali a livello personale) è stato (sempre secondo alcuni) eliminato, ci possiamo immaginare il grado di accelerazione che tutti i delinquenti ambientali (compresa criminalità organizzata) stanno imprimendo a questi viaggi micidiali nella prospettiva che anche se vengono controllati non succede più nulla e l’organo di polizia li lascia andare via indenni?

Inoltre: si sta creando un effetto domino di grande concorrenza sleale a danno delle ditte di trasporto corrette ed oneste che, in osservanza delle regole di legge, doverosamente compilano i formulari per questi trasporti. E’ fuori dubbio che questa situazione altera il corretto mercato di concorrenza, con vessazione ed umiliazione degli onesti e spunti premiali in atto per i disonesti. Perché è logico che chi opera illegalmente abbatta fortemente i costi e dunque si pone in concorrenza sleale devastante con la ditta virtuosa.

Oltretutto, se per tali viaggi non si compila il formulario, nel contesto delle illegalità interconnesse a catena è automatico che non si rilascia neppure la fattura (sarebbe illogico il contrario) e dunque sorge anche un grande problema di evasione fiscale e di danno erariale in tutto questo meccanismo dagli aspetti realmente incredibili.

Da sempre non compila il formulario chi vuole viaggiare “in nero” sotto ogni profilo: ambientale, di tracciabilità, fiscale e tributario, lavorativo in genere.

Se si “cancella” la sanzione per assenza o irregolarità del formulario nel trasporto dei rifiuti pericolosi si esaudisce un desiderio storico di ogni delinquente ambientale e si apre una voragine spaventosa nel sistema di prevenzione, controllo e repressione di queste gravi illegalità ambientali che sono alla radice del sistema di gestione illecita dei rifiuti.

Attenzione: va sottolineato il punto della natura ed entità della sanzione in questione. Infatti la forbice sanzionatoria tra il trasporto dei rifiuti non pericolosi in modo illegale ed il trasporto di rifiuti pericolosi in modo illegale non è soltanto la differenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale (differenza che già apparirebbe molto significativa), ma si rileva come il legislatore per precisa scelta ha inteso sanzionare tale seconda ipotesi addirittura con la pena di un reato delitto!

Si noti come nel contesto della norma in esame praticamente quasi tutte le sanzioni penali sono di tipo di reato contravvenzionale. Perfino la gravissima fattispecie del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi è un reato contravvenzione... Invece il trasportare verso questa discarica abusiva rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto viene previsto dal legislatore come un reato delitto (con pena della reclusione). Il che è altamente significativo dell'importanza strategica che nel contesto della norma in questione il legislatore ha voluto riservare a questa fattispecie.

Credo che a questo punto vada fatto un appello al senso di responsabilità collettiva per evitare il peggio. Perché se è comprensibile che questa "teoria" venga sostenuta da chi ha interesse diretto o indiretto a "semplificare" questo tipo di trasporti, è veramente incomprensibile come lo stesso principio possa essere condiviso da organi pubblici.

Ma qui non si tratta di interpretare la legge o di teorie personali. Qui basta leggere ed applicare il testo di legge vigente in questo momento che – in modo chiaro ed incontestabile – prevede che tali sanzioni sono del tutto (logicamente) vigenti. Senza nessuna possibilità di equivoco di lettura, come abbiamo già esposto in un articolo specifico sul tema pubblicato su queste pagine.¹

¹ *La Cassazione nella motivazione della sentenza n. 32942/13 non considera il chiaro testo di legge vigente sugli illeciti da formulario (inesistente o inesatto) per trasporto contra legem dei rifiuti pericolosi. MA DAVVERO IL TRASPORTO ILLEGALE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E' ATTUALMENTE PRIVO DI OGNI SANZIONE? A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani (pubblicato il 9 agosto 2013 su www.dirittoambiente.net)*

Il problema è grave e non di poco conto. E riguarda l'esistenza o meno oggi di una sanzione per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o con dati inesatti, andando a coinvolgere tutto il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi sotto un doppio profilo: da un lato, infatti, si incide in modo significativo sulle attività di prevenzione e repressione delle diffuse e perniciose attività illegali nel settore (particolarmente delicato proprio perché si tratta di rifiuti pericolosi), e dall'altro di conseguenza si incide in modo negativo sulla posizione dei trasportatori regolari (che rispettano la legge ed i dispositivi normativi) i quali si trovano a dover di fatto subire una concorrenza sleale da parte di chi le regole non le rispetta e nonostante questo non viene sanzionato... Oltretutto si crea una grande confusione presso gli organi di controllo. Ma come stanno effettivamente ed oggettivamente le cose oggi? Qui non si tratta un problema di interpretazione del testo normativo (come in realtà qualche volta avviene nel contesto del decreto legislativo 152/06), ma semplicemente di leggere le disposizioni vigenti (che sono estremamente chiare) e di applicarle di conseguenza.

Vediamo dunque quello che prevede la legge.

1) Il trasporto illegale dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti nel contesto del decreto legislativo 152/06 fin dal primo momento ed alla sua origine è stato disciplinato con una differenza sanzionatoria per i rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi. Tale decreto ha sanzionato il trasporto illegale dei rifiuti non pericolosi (senza il formulario di cui all'articolo 193 medesimo decreto ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti) con una sanzione amministrativa (art. 258 comma 4 primo periodo).

Nel contempo ha scelto di sanzionare la medesima identica fattispecie con sanzione penale nel caso in cui i rifiuti sono pericolosi (evidentemente ricollendo a tale ipotesi un fatto di maggiore gravità e di maggiore pericolo ambientale): in tal senso il disposto originario del medesimo art. 258 comma 4 secondo periodo: *"Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi"*.

Attenzione: va sottolineato il punto della natura ed entità della sanzione in questione. Infatti la forbice sanzionatoria tra il trasporto dei rifiuti non pericolosi in modo illegale ed il trasporto di rifiuti pericolosi in modo illegale non è soltanto la differenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale (differenza che già apparirebbe molto significativa), ma si rileva come il legislatore per precisa scelta ha inteso sanzionare tale seconda ipotesi addirittura con la pena di un reato delitto!

Si noti come nel contesto della norma in esame praticamente quasi tutte le sanzioni penali sono di tipo di reato contravvenzionale. Perfino la gravissima fattispecie del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi è un reato contravvenzione... Invece il trasportare verso questa discarica abusiva rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto viene previsto dal legislatore come un reato delitto (con pena della reclusione). Il che è altamente significativo dell'importanza strategica che nel contesto della norma in questione il legislatore ha voluto riservare a questa fattispecie.

2) Il SISTRI mai ancora divenuto pienamente operativo

Dopo di che, il SISTRI – rappresentando la versione in formato elettronico di registri di c/s e formulari – aveva determinato dei riflessi sui sistemi sanzionatori, che sono stati al tempo radicalmente modificati in coerenza con l'operatività del SISTRI medesimo (che sembrava imminente e certa). In tali modifiche, peraltro, logicamente non si faceva più riferimento al formulario, ma alle schede SISTRI. Dunque, nel recepire la nuova direttiva sui rifiuti il D.Lgs. n. 205/2010 aveva previsto, con l'occasione, anche delle modifiche - nel corpo della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 – relative ai sistemi sanzionatori indotte dal SISTRI.

Il nuovo art. 258, comma 4 D.Lgs n. 152/06 prevedeva sanzioni solo per i trasportatori di rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto, perchè solo quest'ultimi avevano la facoltà di decidere di iscriversi al SISTRI o meno. Pertanto chi non aveva aderito al nuovo sistema trovava comunque una sanzione per una sua eventuale attività di trasporto illecito.

Per gli altri (tra i quali tutti i trasportatori di rifiuti pericolosi, che erano obbligati ad aderire al nuovo sistema) le sanzioni erano previste, invece, nei nuovi articoli 260bis e 260ter D.Lgs. n. 152/06, che però non sono mai entrati in vigore.

Ricordiamo, tuttavia, come a partire da metà estate del 2010 - prima data fissata per l'avvio del sistema informatizzato per la tracciabilità dei rifiuti - si sono succedute tutta una serie infinita di proroghe, fino ad arrivare ad una vera e propria sospensione dell'entrata in operatività del SISTRI per 12 mesi (ad opera del c.d. Decreto Sviluppo con il quale si era sancito che: *"Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il*

termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente), ed a giungere – da ultimo – ad una ennesima proroga sancita dal D.M. del 20 marzo 2013 che ha spostato ulteriormente l'entrata in operatività del sistema diversificando i termini per categorie di soggetti interessati¹.

3) Il SISTRI inattivo ed i riflessi sul sistema disciplinatorio e sanzionatorio

C'è da sottolineare che durante tutto questo periodo, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario hanno garantito l'adempimento degli obblighi di legge.

Ma non solo, la fase transitoria non ha premesso l'entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 205/2010 (e di riformulazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006) attinenti al SISTRI, comprese le nuove norme sanzionatorie.

A) Sotto il profilo della disciplina:

in base a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 le seguenti disposizioni che modificano la Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 entreranno in vigore solo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009 (cioè del termine della fase transitoria durante la quale tutti i soggetti sono tenuti ad operare ancora con il formulario ed il registro di c/s):

- art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)
- art. 188 bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- art. 188 ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)
- art. 189 (Catasto dei rifiuti)
- art. 190 (Registri di carico e scarico)
- art. 193 (Trasporto rifiuti)

B) Sotto il profilo, invece, delle sanzioni:

- l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 205/2010 analogamente prevede che le sanzioni relative al SISTRI “*si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni*”¹

Anche per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie, dunque, bisogna attendere il termine della fase transitoria durante la quale tutti i soggetti sono tenuti ad operare ancora con il formulario ed il registro di c/s.

- A sua volta, l'articolo 39, comma 2bis, D.Lgs. n. 205/2010, ha ulteriormente precisato che: «*Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.*»

In fase di proroga per la piena operatività del SISTRI e delle relative disposizioni ad esso collegate, anche la questione dell'applicabilità o meno delle sanzioni previste dall'art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 nella vecchia o nuova formulazione è stata, pertanto, superata dal Legislatore attraverso un' apposita disposizione interpretativa posta dal comma 2bis dell'art. 39 D.Lgs. n. 205/2010 ed inserita dal D.Lgs. n. 121/2011, art. 4, comma 2, lett.b) ove si è disposto - in sostanza - che i soggetti che hanno l'obbligo

di iscriversi al SISTRI e tutti i soggetti che hanno solo una facoltà di iscriversi al SISTRI fino a quando le nuove prescrizioni del SISTRI non divengono pienamente operative, grazie al superamento della fase transitoria di proroga, qualora non adempiono agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario) [ma attenzione: come abbiamo visto, durante la fase transitoria le disposizioni degli articoli 190 e 193 D.Lgs. n. 152/06 non sono quelle nuove riscritte dal D.Lgs. n. 205/2010, ma si deve fare riferimento ancora alle "vecchie" disposizioni] "sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto." cioè sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 205/2010.

Tutto quanto sopra riportato non è una nostra opinione o una nostra interpretazione, ma è un dato normativo letterale e certo. È legge attualmente vigente.

4) Attenzione ai testi di legge della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 che circolano su Internet...

Come abbiamo potuto accertare dall'analisi delle disposizioni di legge, di fatto, le progressive proroghe del SISTRI non hanno mai permesso l'entrata in vigore sostanziale del nuovo sistema, e ciò ha avuto dei riflessi sia sotto il profilo della nuova disciplina sia sotto il correlato profilo delle sanzioni che non sono parimenti mai entrate in vigore...

Pertanto - attualmente - le disposizioni vigenti della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 che disciplinano la materia dei rifiuti sotto il profilo del trasporto (comprese quelle che pongono le relative sanzioni) sono ancora quelle precedenti al D.Lgs. n. 205/2010.

Su Internet, invece, vediamo da più parti (anche in portali normativi "ufficiali") che i testi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 che vengono presentati come attualmente vigenti riportano le disposizioni come riscritte e/o previste ex novo dal D.Lgs. n. 205/2010.

Ma abbiamo visto che lo stesso decreto 205/2010 ha differito l'entrata in vigore di tali disposizioni solo dopo la piena operatività del SISTRI (e d'altra parte non potrebbe essere altrimenti - per via anche logica - dato che tutte queste disposizioni fanno esplicito riferimento al nuovo sistema informatico di tracciabilità di rifiuti che deve, dunque, operare per poter essere regolamentato ed eventualmente sanzionato...).

E ricordiamo quali "sarebbero" questi nuovi articoli...:

- art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti - *riscritto*)
- art. 188 bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti - *nuovo*)
- art. 188 ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI - *nuovo*)
- art. 189 (Catasto dei rifiuti - *riscritto*)
- art. 190 (Registri di carico e scarico - *riscritto*)
- art. 193 (Trasporto rifiuti - *riscritto*)
- art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - *riscritto*)
- art. 260 bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - *nuovo*)
- art. 260 ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca - *nuovo*)

Vi è da sottolineare - dunque - che tutte queste nuove disposizioni dal 2010 ad oggi non sono mai state in vigore neanche un giorno...

Mentre le disposizioni ancora oggi vigenti sono quelle poste dagli articoli 188, 189, 190, 193 e 258 del D.Lgs. n. 152/06 nella loro versione originaria (ripetiamo: nella versione prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010). Ed a questi articoli gli operatori del settore e gli organi di controllo devono

guardare... Dopo tali premesse - che ci hanno consentito di fare una ricostruzione del quadro normativo attualmente in vigore per il trasporto dei rifiuti - andiamo a vedere quanto espresso dalla Sez. III della Cassazione Penale nella recente sentenza n. 32942 depositata il 30 luglio 2013 in oggetto al nostro articolo (che riportiamo in calce nella motivazione integrale).

La pronuncia prende origine da un ricorso presentato contro l'ordinanza del Tribunale di merito che aveva rigettato la richiesta di dissequesto di un autocarro con rimorchio e dei rifiuti (anche pericolosi) con esso trasportati in violazione degli artt. 256, commi 1 e 4 e 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 applicato in data 20 febbraio 2012.

I Giudici, in aderenza alla tesi difensiva del ricorrente, in un passaggio delle considerazioni in diritto sostengono che: *“la rilevanza penale della disposizione di cui all'art. 258 comma 4 del suddetto D.Lvo è venuta meno per effetto delle modifiche intervenute con il D.L.vo 205/10”*. E per sostenere tale affermazione richiamano la massima di una precedente sentenza sempre della Terza Sezione Penale n. 29973 del 21 giugno 2011, Rigotti.

Ora, tale pronuncia ci sollecita a fare tre ordini di considerazioni:

A) 1° considerazione

Ci risulta incomprensibile come la Cassazione non consideri in punto di diritto che l'art. 39, comma 2 bis, dello stesso D.Lgs. n. 205/2010 (introdotto nel citato testo normativo dal D.Lgs. n. 121/2011, per sancire un definitivo chiarimento sul punto) dispone che l'originario art. 258 D.Lgs. n. 152/06 continui ad applicarsi fino a quando si applicano le originarie disposizioni del registro c/s e formulario (di fatto, fino a quando il SISTRI diverrà pienamente operativo; se ciò avverrà mai...). Pertanto sulla scorta di questo testo di legge vigente, consegue che al momento le condotte di colore che trasportano rifiuti senza formulari o con formulari con dati incompleti o inesatti - per espressa disposizione di legge - continuano ad essere sanzionate sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 258 D.Lgs. n. 152/06 nella “vecchia” formulazione.

Dunque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, la condotta del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti continua ad avere rilevanza penale per espressa disposizione di legge contenuta – peraltro – nello stesso D.Lgs. n. 205/2010...

In questo caso la norma è chiara. Non si tratta di una lettura interpretativa, ma di un testo di legge vigente, chiaro e lineare in vigore già dal 2011.

B) 2° considerazione

La Cassazione per dare sostegno alla sua decisione riporta la massima di una precedente sentenza della stessa Terza Sezione Penale – esattamente la n. 29973 del 21/6/2011, Rigotti – con la quale la Corte avrebbe ritenuto che la condotta di trasportare rifiuti senza formulari o formulari con dati incompleti o inesatti non sia più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell'art. 258 né alla fattispecie introdotta con l'art. 260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari.

Chi segue la nostra testata giornalistica on line sa già che ci siamo occupati della sentenza n. 29973/2011 e della sua esatta interpretazione [*“Le possibili distonie tra massime redazionali e contenuti effettivi delle sentenze. Il caso della sentenza della Cassazione Penale - Sez. III - del 21 giugno 2011, n. 29973”* di Valentina Vattani - pubblicato il 21 febbraio 2012].

In tale occasione abbiamo evidenziato come tale pronuncia rappresentasse un caso emblematico di distonia tra le massime redazionali – che dovrebbero sintetizzare ed esprimere il principio cardine espresso dai giudici nella pronuncia – ed il contenuto effettivo della sentenza redazionata.

Il testo di legge vigente riporta incontestabilmente le sanzioni penali per tali tipi di trasporti illegali e – peraltro – prevede la confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per tale trasporto in

Relativamente a tale pronuncia sono infatti circolate – all'indomani del suo deposito in cancelleria delle massime che riassumevano il giudicato della Suprema Corte nel senso di affermare la depenalizzazione della fattispecie del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ed inteso come principio cardine sul quale si sarebbe basata la pronuncia favorevole al ricorrente (trascurando le vere motivazioni dell'assoluzione che si erano incentrate, bensì, sulla qualifica di rifiuto o meno dei veicoli). Leggendo il testo della sentenza abbiamo potuto evidenziare come - in tale occasione - i Giudici non abbiano affatto affermato la deregulation della ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, limitandosi ad operare una mera ricostruzione cronologica del susseguirsi delle norme, ed anzi affermando, invece, di non voler approfondire le questioni connesse agli eventuali (dunque, non si danno neanche per certi..) problemi di continuità normativa, giudicandole irrilevanti per la fattispecie in esame. È apparso chiaro dunque – per stessa ammissione della Cassazione - che con questa particolare sentenza non si sia voluto, in realtà, affrontare la questione dell'applicabilità o meno delle sanzioni previste dall'art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 nella vecchia o nuova formulazione.

C) 3° considerazione

Altrettanto sorprendente è il fatto che solo pochi giorni prima la stessa Sezione Terza Penale della Cassazione con altra sentenza (n. 28909 depositata l'8 luglio 2013, che riportiamo in calce come secondo documento) avesse, invece, giustamente rilevato come: *“A ben vedere la nuova normativa introdotta dal D.L.vo 205/10 ha istituito la scheda SISTRI in sostituzione del precedente formulario: tuttavia la piena operatività del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata postergata... con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente.”*

Quindi, solo pochissimo tempo prima, sempre la Cassazione (peraltro, sempre la Sezione Terza Penale) ha affermato che - in attesa della piena operatività del SISTRI - le sanzioni penali relative al trasporto dei rifiuti continuano a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente al D.Lgs. n. 205/2010.

Dato il tema delicato, non vanno assolutamente sottovalutate le conseguenze di interpretazione della norma di settore. In una situazione attuale così grave sotto il profilo dei crimini ambientali e comunque dell'illegalità diffuse, che trovano radice principale proprio nel meccanismo del trasporto, riteniamo sia necessario non sollevare dubbi sulla sanzionabilità dei trasporti di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. E questo sia per non sollecitare ulteriori forme di illegalità connesse al trasporto, sia per tutelare chi, invece, opera nel settore in modo corretto ed onesto. Si pensi, ad esempio, al trasporto di amianto sbriciolato o di mercurio liquido o di batterie esauste al piombo, che potrebbero - di fatto - avvenire senza alcuna tracciabilità, dato che l'assenza del formulario non sarebbe più sanzionata... Il paradosso, sarebbe poi, che la stessa fattispecie riferita al trasporto di rifiuti non pericolosi troverebbe, invece, sanzione... Le attuali disposizioni di legge - come abbiamo visto sopra - ci sembrano però chiare e sanciscono ancora la rilevanza penale di una tale ipotesi in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Ma potrebbe essere diversamente, secondo anche un criterio di logica ragionevolezza giuridica?

Maurizio Santoloci - Valentina Vattani

sede di condanna ma addirittura (caso eccezionale) in sede di patteggiamento. Il che conferma l'estrema importanza che l'ordinamento riconduce a tali forme di violazione di legge che sono non solo formali, ma soprattutto profondamente sostanziali.

E' logico - poi - che la confisca obbligatoria dei veicoli prevista dal combinato disposto degli artt. 259 comma 2 e 258 comma 4 del D.L.gs n. 156/06 nella versione vigente² è strettamente connessa alla necessità del sequestro preventivo in sede di flagranza del reato altrimenti l'aspettativa istituzionale della successiva confisca verrebbe frustrata e ridotta ad un mero e vuoto esercizio muscolare cartaceo giudico privo di reali effetti concreti. Ma la confisca obbligatoria (che è punto cardine del sistema sanzionatorio in esame) è sinergica alla sanzione con reato delitto e dunque conferma la rilevanza che il sistema giuridico ricollega ai mezzi utilizzati per tali trasporti ed alla necessità di sottrarre gli stessi in via definitiva ai contravventori per evitare in futuro radicalmente reiterazioni dello stesso tipo di reato.

Come si vede, il problema non è di poco conto e merita attenzione.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 16 agosto 2013

² Attenzione a non essere tratti in inganno da alcuni testi di legge pubblicati su internet che non riportano tale ultimo articolo nella versione vigente ma nella versione "Sistri" mai entrata in vigore e dunque non aggiornata...